

Articolo 16 – Norma di interpretazione autentica

1. Gli enunciati di cui all'art. 5, comma 4, lettera b) ed all'art. 10, comma 4, lettera b) del presente regolamento si interpretano nel senso che il registro delle lezioni per i corsi di I, II livello e ciclo unico e il registro annuale delle attività sono regolarmente compilati e consegnati, secondo le disposizioni nel tempo vigenti, se compilati e consegnati prima o contestualmente alla presentazione della domanda della c.d. classe stipendiale.